



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Prot. N. 0006403

del 04/11/2022

Prot. n.

Class. 67

Ordinanza n. 38/22

OGGETTO: Taglio piante su proprietà confinanti alle strade Provinciali e Comunali.

IL SINDACO

Richiamato l'analogo provvedimento (ordinanza n. 46 del 09/11/2021);

Viste le richieste pervenute da parte della Provincia del VCO, prot. n. 5916 del 04/11/2021 e n. 6396 del 04/11/2022 e dalla Prefettura VCO prot. n. 34071 del 23/10/2013, circa la necessità di attuare quanto previsto dagli artt. 16 - 29 e 31 del Codice della Strada a salvaguardia della viabilità e la pubblica incolumità;

Accertato che sui fondi privati in fregio alle strade Provinciali e Comunali nel territorio del Comune di Montecrestese sono presenti piante di alto fusto poste a ridosso del ciglio stradale con ramificazioni protese sulla sede viabile o con alberi inclinati/pericolanti sulle strade specificate; Rilevato che tali piante e relative ramificazioni possono in caso di caduta sulla strada creare pericolo e ostacolo al transito veicolare;

Ravvisata la necessità di ingiungere ai proprietari il taglio delle stesse e/o delle relative ramificazioni a tutela della pubblica sicurezza delle strade pubbliche interessate; Richiamata la circolare Prefettizia prot. n. 52698 del 29-12-09 (Protezione Civile-Taglio piante sulla strada);

Visti gli artt. 16 - 29 - 31 e 211 del D. Lgs. 30-04-92 n. 285 (nuovo C.d.S.);

Visto l'art. 26 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di attuazione);

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

ORDINA

Ai proprietari o comproprietari responsabili in solido dei terreni su cui insistono piante e relative ramificazioni protese sulle strade Provinciali e Comunali nel territorio del Comune di Montecrestese il taglio delle stesse per le motivazioni addotte in premessa entro il termine di 08 gennaio 2023.

Si avverte che, in caso di mancato adempimento, le operazioni sopraelencate potranno essere eseguite d'ufficio da parte dell'amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico dei proprietari interessati e comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 173,00 ai sensi del art. 29 Codice della Strada.

Gli Uffici Tecnico e di Polizia Municipale sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. Copia dell'atto è inviata per conoscenza alla Prefettura, alla Provincia del V.C.O. ed al Corpo Forestale dello Stato stazione di Domodossola.

Si ricorda che i proprietari dei fondi sono responsabili civilmente e penalmente dei danni che si potrebbero verificare a persone e mezzi transitanti sulla rete stradale causati dalla mancata osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

MONTECRESTESE, 04 NOV 2022

IL SINDACO

(Renato PUNCHIA)